

Verbale della riunione dell'assemblea generale tenutasi in data 2 luglio 2022

Il giorno 2 luglio alle ore 18:30 si è riunita in seconda convocazione l'assemblea generale della "Società Filarmonica G. Verdi-APS" tenutasi in videoconferenza su piattaforma zoom per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Adeguamento dello statuto alle nuove disposizioni contenute nel Codice del Terzo Settore;
2. Autorizzazione al Consiglio Direttivo per iscrivere la Società Filarmonica G. Verdi-APS al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore);
3. Varie ed eventuali

Risultano presenti: Rossinelli Massimiliano, Rossinelli Mauro, Benedetti Stefano, Baglioni Moreno, Zuluri Simona, Di Florio Cinzia, Brogi Francesco, Del Balso Antonio, Bonini Marco, David Macinaï, Marisa Rossi, Mazzi Luciano,, Calanni Cinzia, Camaiani Lorenzo, Giusti Alessandro, Marcello Bavila, Quaquini Alvaro, Lorenzo Malatesta, Daniele Ciapi, Lia Parigi, Dori Matteo, Lapo Lepri, Ermini Valentina, Francesco Ermini, Sichei Roberto, Anamja Porreca, Marco Gironi, Carlo Fabbri, Lia Parigi.

Assenti giustificati: Alberto Fabbri (delega Mauro Rossinelli), Ducci Stefania (delega Stefano Benedetti), Stefano Porreca (delega Mauro Rossinelli)

Constatata la validità della seduta in seconda convocazione per presenti e deleghe che raggiungono la maggioranza qualificata, si dà inizio alla riunione.

Presiede l'assemblea il Presidente Massimiliano Rossinelli

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Mauro Rossinelli

Constata la regolarità della convocazione e accertato che tutti i presenti risultano informati sulle materie da trattare, il Presidente dichiara aperta l'assemblea e introduce il primo punto all'ordine del giorno in merito, ai chiarimenti e modifiche statutarie richieste con nota del Comune di Arezzo (servizio welfare, educazione e servizi al cittadino- Ufficio sport , giovani e terzo settore) prot. 64687 del 4/5/2022, ai fini dell'iscrizione nel RUNTS degli enti già presenti nei registri regionali delle APS e ODV e trasmigrati ai sensi dell' articolo 30 del DM 106/2020.

Il presidente da quindi lettura delle modifiche apportate allo statuto, evidenziando le differenze tra il testo previgente e quello modificato, di seguito schematicamente riportate

1) *non è presente nella denominazione sociale l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o, più semplicemente, l'acronimo APS (art. 35 comma 5 CTS); ART. 1 - comma 1*

2) *nello statuto non è prevista la norma inderogabile secondo la quale l'Associazione si costituisce per perseguire in via esclusiva finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 4 comma 1 D.lgs 117/2017); ART. 2 – comma 2*

3) *nello statuto inoltre non si fa alcun riferimento alle attività di interesse generale previste dall'art. 5 comma 1 del CTS, né che tali attività debbano essere svolte a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati (art. 35 comma 1 CTS); ART. 2 – comma 1*

- 4) *l'art 2 comma 4 prevede per l'Associazione la possibilità di svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. Poiché nello statuto non è presente alcun riferimento esplicito alla norma, non è possibile distinguere se tali attività siano quelle di cui all'art. 6 del CTS (attività diverse) oppure siano riferite alla raccolta fondi di cui al successivo art. 7; ART. 2 – comma 4*
- 5) *manca nello statuto la clausola inderogabile secondo la quale il patrimonio dell'Associazione deve essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 8 comma 1 D.lgs 117/2017); ART. 4 – comma 8*
- 6) *l'art. 8 commi 8 e 9 dello statuto elenca le competenze inderogabili dell'Assemblea: il punto D) di cui all'art. 25 comma 1 del CTS è però presente parzialmente, in quanto compito dell'Assemblea è quello di deliberare sulla responsabilità dei componenti di tutti gli organi sociali e non solo nei confronti del Consiglio direttivo; ART. 8 – comma 9-bis*
- 7) *l'art. 9, relativo al Consiglio Direttivo, non contiene la norma sul potere di rappresentanza (art. 26 comma 7 CTS); ART. 9 -comma 6 e comma 6 lettera g)*
- 8) *l'art. 7 dello statuto inserisce il Presidente fra gli organi sociali dell'Associazione: il Presidente è carica associativa e non organo, in quanto nominato dal Consiglio direttivo e non direttamente dall'Assemblea (art. 9 comma 3 e art. 10 comma 2 dello statuto); ART. 7 -comma 1*
- 9) *in merito ai requisiti per l'ammissione degli associati, non è citato l'art. 21 comma 1 del CTS), secondo il quale i soci devono essere ammessi secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte; ART. 5 -comma 2*
- 10) *fra i diritti degli associati non sono citati il diritto di esaminare tutti i libri sociali e le relative modalità con cui tale diritto può essere esercitato (art. 15 comma 3 CTS); ART. 5 – comma 4*
- 11) *manca nello statuto l'articolo dedicato all'obbligo di redazione, approvazione e deposito del bilancio di esercizio e, nel caso in cui si preveda lo svolgimento di attività diverse da quelle ex art. 5, è necessario prevedere nello statuto che l'organo amministrativo documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nei documenti di bilancio (art. 13 comma 6 del CTS). ART. 9 -commi 6 e 8*

Al termine dell'illustrazione dei punti di cui sopra viene data lettura dello statuto, che viene allegato al presente verbale.

L'assemblea, dopo ampia discussione, delibera all'unanimità dei presenti di approvare le modifiche apportate e, conseguentemente, di approvare il nuovo statuto della Filarmonica Giuseppe Verdi-APS di Terranuova Bracciolini.

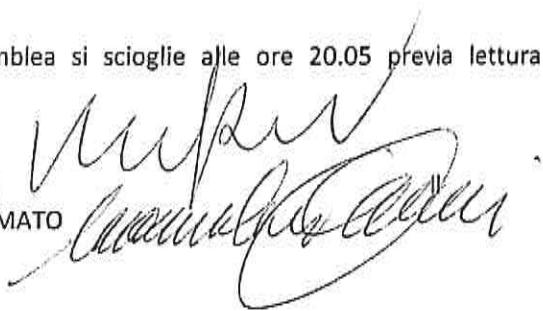
L'assemblea delibera altresì la modifica del logo con l'inserimento dell'acronimo ETS.

Passando alla trattazione del secondo punto l'Ordine del giorno (Autorizzazione al Consiglio Direttivo per iscrivere la Società Filarmonica G. Verdi-APS al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore), l'assemblea – all'unanimità dei presenti – autorizza il Consiglio Direttivo della Filarmonica G. Verdi di procedere all'iscrizione dell'Ente al Runts (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Null'altro avendo da discutere e deliberare , l'assemblea si scioglie alle ore 20.05 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario verbalizzante – Mauro Rossinelli - FIRMATO

Presidente dell'assemblea - Massimiliano Rossinelli -FIRMATO

Two handwritten signatures in black ink. The top signature is for Mauro Rossinelli, and the bottom signature is for Massimiliano Rossinelli. Both are written in a cursive, flowing style.

STATUTO DELLA SOCIETA' FILARMONICA "GIUSEPPE VERDI"-APS di TERRANUOVA BRACCIOLINI

DENOMINAZIONE, SCOPI E SEDE

Articolo 1 (Denominazione, sede e stemma)

1. E' costituita in Terranuova Bracciolini (AR) un'associazione denominata "Società Filarmonica Giuseppe Verdi-APS", con attuale sede in Via Verdi n. 25/27.
2. L'associazione è Associazione di promozione sociale, Ente del Terzo Settore (ETS), ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).
3. Lo stemma dell'associazione (vedi allegato) è rappresentato da ovale delimitato in basso da una linea ed in alto dalla scritta della denominazione sociale, contenente metà lira musicale e metà giglio fiorentino affiancati e legati alla base da nastro riportante la scritta 1820, corrispondente all'anno che secondo le memorie storiche ha segnato l'origine della "Società filarmonica di Terranuova", della quale l'attuale associazione è la continuatrice.

Articolo 2 (Attività e scopo sociale)

1. Lo scopo dell'associazione è quello di coltivare e salvaguardare la tradizione popolare della musica bandistica nonché di promuovere la cultura e l'arte del suono in tutte le sue forme, organizzando attività formative, espressive e ricreative per gli associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati.
2. Gli ambiti di intervento della filarmonica vengono quindi a configurarsi come promozione della cultura e dell'arte ed assistenza sociale, intesa come formazione ed espressività degli utenti nell'ambito di attività culturali e ricreative. La Filarmonica perseguirà in via esclusiva finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. La filarmonica collaborerà con Enti Istituzioni ed Associazioni che condividano con essa scopi e programmi.
4. La filarmonica può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del CTS.

FONTI DI ENTRATA

Articolo 3 (Mezzi economici e finanziari)

1. I mezzi economici e finanziari provengono da:
 - A) contributi associativi annuali dei soci sostenitori;
 - B) eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione o da attività connesse con quella istituzionale;
 - C) contributi periodici o occasionali da parte di istituzioni ed Enti pubblici e privati, o privati cittadini e comunque da chiunque condivida gli interessi e gli scopi artistici e culturali dell'associazione;
 - D) contributo annuale dello Stato ai sensi della legge 14 agosto 1967 n. 800 (Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali) o da leggi successive, anche regionali;
 - E) eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
 - F) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

2. La società non persegue fini di lucro; è fatto pertanto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione e la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri organismi che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

3. E' fatto altresì obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle di esse direttamente connesse.

PATRIMONIO

Articolo 4 (Immobili e beni sociali)

1. Il patrimonio sociale è costituito da:
 - Bene immobile adibito a sede sociale nonché luogo prevalente ove si svolgono le attività istituzionali, meglio descritto alla partita nr. 679 del N.C.E.U. foglio 40 particelle 47, 47 sub. 1, 48 sub 1 (vecchio catasto partita 2267 sez. M part. 221 - art. 180) pervenuto in proprietà con rogito del Notaio GUERRI registrato in Montevarchi il 18.09.1920 al nr. 116 vol 71;
 - beni mobili registrati e non;
 - ogni altro bene che perverrà in proprietà alla società Filarmonica "G. Verdi" di Terranuova Bracciolini.
2. Il patrimonio della società costituito da beni immobili e da beni mobili registrati non potrà essere in nessun caso alienato se non perché divenuto obsoleto o inadatto agli scopi associativi a cui sono destinati.

3. In particolare per il bene immobile oggi sede operativa e sociale della Filarmonica "G. Verdi" di Terranuova B.ni potrà essere alienato solo se il ricavato della vendita verrà destinato all'acquisto di nuovo immobile avente requisiti conformi alle esigenze della stessa Filarmonica, e dovrà avere caratteristiche non inferiori a quello preesistente per volumetria, superfici ed ubicazione.

4. L'organo preposto per tale decisione sulla sede dell'associazione è l'Assemblea dei soci che delibererà con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi degli aventi diritto.

5. Per i beni mobili registrati in caso di vendita per obsolescenza ed inadeguatezza e/o per l'acquisto di tali beni l'organo competente per deliberare in merito è il Consiglio direttivo con le maggioranze previste.

6. I beni mobili sono rappresentati da strumenti musicali, uniformi e attrezzature varie che risultano da inventario da redigersi a parte.

7. L'inventario di cui al comma 6, dovrà essere aggiornato annualmente entro i termini per l'approvazione del bilancio o rendiconto per cassa.

8. Il patrimonio della Filarmonica, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ASSOCIATI

Articolo 5 (Soci)

1. Possono far parte della società, su domanda, Associazioni o Enti che ne condividano gli scopi e persone di ambo i sessi di qualsiasi religione, etnia e di qualsiasi condizione personale e sociale purché di buona condotta civile e morale.

2. La domanda a socio si intende accolta se il Consiglio direttivo non delibera motivatamente la non ammissione nella prima seduta successiva alla sua presentazione. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

3. I soci si dividono in tre categorie: a) soci (musicanti) effettivi ed emeriti; b) soci sostenitori c) soci onorari.

a) Sono soci musicanti effettivi tutti i musicanti in servizio poiché continuatori di fatto della tradizione bandistica della Comunità di Terranuova iniziata già nell'anno 1820, ai quali viene così riconosciuta anche la qualifica di "soci fondatori".

Sono considerati soci musicanti emeriti tutti coloro che, per anzianità, per motivi di salute o per qualsiasi causa di forza maggiore, avendo avuto la qualifica di socio effettivo per almeno cinque anni non possano più prestare la loro opera all'interno della società. Anche ad essi viene riconosciuta la qualifica di "soci fondatori" alla stregua dei musicanti effettivi.

b) Sono soci sostenitori le persone fisiche, associazioni e fondazioni che condividano gli scopi dell'associazione e che contribuiscano annualmente al sostentamento del sodalizio con versamento volontario, proporzionato ai propri mezzi, di una somma di danaro. Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

c) Sono soci onorari le persone fisiche che si sono distinte meritevolmente nei confronti della società. Tale qualifica viene concessa dal Consiglio direttivo mediante votazione palese con la maggioranza degli aventi diritto di voto. I soci onorari non sono eleggibili per le cariche sociali e perdono tale qualifica per rinuncia, mortis causa o per esclusione secondo le procedure previste dal presente Statuto.

4. Ciascun socio ha diritto di esaminare i verbali e i documenti contabili e più in generale tutti i libri sociali dell'Associazione facendo domanda motivata al Consiglio direttivo che a tal fine incarica il Segretario o l'Economo; la documentazione richiesta dovrà essere messa a disposizione del richiedente entro 30 giorni dalla data di richiesta. I documenti potranno essere esaminati solo ed esclusivamente presso la sede sociale e non potranno essere estratte copie in nessuna forma. La domanda può essere rifiutata nel caso di richieste ripetute entro brevi intervalli di tempo decisi dal Consiglio a suo insindacabile giudizio. Non sono consultabili se non dall'interessato i verbali del Collegio dei probiviri e nemmeno può essere reso noto l'importo delle donazioni e/o il nome dei benefattori privati se questi espressamente lo hanno escluso.

5. Tutti i soci devono risultare da apposito registro annualmente rivisto dal Consiglio direttivo; la revisione dovrà essere eseguita entro i termini per l'approvazione del bilancio o rendiconto per cassa.

6. L'iscrizione e cancellazione nel registro dei soci è curata dal Segretario e costituisce titolo per l'esercizio dei diritti previsti nel presente Statuto.

7. Il numero dei soci, effettivi, emeriti e sostenitori, è illimitato.

Articolo 6 (Perdita della qualità di socio)

1. La qualifica di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

2. In caso di dimissioni il socio dimissionario dovrà presentare al Consiglio direttivo motivazione scritta della propria decisione. Il Consiglio direttivo ha l'obbligo di valutare le motivazioni addotte ed ha facoltà di respingere le dimissioni per un massimo di una volta. Nel caso di conferma delle dimissioni, il Consiglio direttivo dovrà prenderne semplicemente atto.

3. Costituisce causa di esclusione dalla qualifica di socio anche una soltanto delle seguenti condotte:

- a) la mancata ottemperanza alle disposizioni statutarie, dei regolamenti, delle delibere assembleari o del Consiglio direttivo;
- b) il mancato versamento per due anni consecutivi della quota volontaria associativa; per questo caso procede il Consiglio direttivo e non è necessario l'intervento del

Collegio dei probiviri;

c) lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della Filarmonica "G. Verdi" di Terranuova Bracciolini;

c) per attuazione di deliberazione di esclusione adottata dal Collegio dei probiviri e ratificata dal Consiglio direttivo.

4. Alla proposta di esclusione o ammonizione procede il Collegio dei probiviri ai sensi dell'articolo 11; l'esclusione è comunicata al socio dal Consiglio direttivo dopo che l'ha ratificata ed è annotata nel registro dei soci a cura del Segretario.

5. I soci sostenitori che non avranno presentato le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed invitati al versamento della relativa quota annuale di associazione, pena la cancellazione dagli elenchi sociali

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 7

(Organi dell'associazione)

1. Sono organi dell'Associazione:

- A) l'Assemblea dei Soci;
- B) il Consiglio direttivo;
- C) il Collegio dei probiviri;
- D) il Capobanda.

2. Gli Organi dell'Associazione sono elettivi e non retribuiti.

3. Gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità telematica, compresa l'Assemblea, ove tecnicamente possibile.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 8

(Assemblea)

1. Tutti gli associati (effettivi, emeriti, sostenitori e onorari) formano l'assemblea generale dei soci, che rappresenta il più alto organismo decisionale della Filarmonica "G. Verdi" di Terranuova Bracciolini.

2. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente, su iniziativa propria, del Consiglio direttivo o dietro richiesta scritta presentata da almeno un decimo degli associati.

3. La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza o con altri mezzi di pubblicità di massa quali messaggi televisivi, radiofonici, affissioni pubbliche o altro mezzo equipollente ritenuto comunque idoneo.

4. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché l'indicazione della data e dell'ora stabilita per l'eventuale seconda convocazione che dovrà essere convocata non oltre sette giorni dalla prima.

5. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

6. In caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualsiasi sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

7. Per le delibere concernenti le modifiche allo statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi degli associati.

8. L'Assemblea si radunerà almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e spetta ad essa deliberare in merito a:

- A) approvazione del bilancio o rendiconto per cassa;
- B) acquisto o alienazione dei beni immobili;
- C) elezione del Consiglio direttivo e del Capobanda (ogni tre anni);
- D) elezione del Collegio dei probiviri (ogni tre anni);
- E) approvazione e modificazione di Statuto e regolamenti proposti dal Consiglio direttivo;
- F) approvazione delle linee guida alle attività dell'associazione;
- G) ogni altro argomento che il Consiglio direttivo, o almeno un decimo degli associati, intendano sottoporre.

9. L'assemblea ha facoltà di presentare mozione di sfiducia al Consiglio direttivo qualora esso si renda responsabile di cattiva gestione o inadempienze gravi ed in tal caso il Consiglio direttivo non può compiere alcun atto dalla data dell'avviso di convocazione dell'Assemblea. In caso di approvazione della mozione di sfiducia al Consiglio, che avverrà a maggioranza qualificata di due terzi dei presenti, quest'ultimo dovrà essere considerato decaduto; quindi il presidente dell'Assemblea procederà ad indire elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo e degli altri organi sociali.

9-bis L'assemblea delibera anche sulla responsabilità dei componenti degli altri organi sociali di cui all'art. 7, lettere a,b,c,d,) e promuove azione di responsabilità nei loro confronti (art. 25, lettera d), del CTS). Le delibere sulla responsabilità e sulla promozione delle relative azioni sono prese con le maggioranze previste nel precedente articolo 9.

10. L'Assemblea elegge al suo interno un Presidente ed un Segretario che ne redige il verbale che consegnerà all'appena eletto Consiglio direttivo perché sia conservato dal Segretario dell'associazione. Nell'ambito dell'Assemblea il ruolo del Consiglio direttivo e del Presidente dell'associazione è quello di relazionare e fornire chiarimenti sugli argomenti richiesti.

11. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato; tuttavia nessun associato può rappresentare più di due voti. Ciascun associato ha diritto a un voto.

12. Le deleghe, allegate al verbale dell'Assemblea, dovranno essere fornite con lettera scritta e sottoscritta contenente l'indicazione del nome e cognome del delegato ovvero altri elementi in casi di omonimia.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 9 (Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri variabile tra un minimo di sei ad un massimo di quattordici eletti dall'Assemblea di tutti i soci nelle modalità del comma 2; ha mandato di tre anni e non esistono limiti di rieleggibilità dei suoi membri.

2. Il Consiglio direttivo è formato da una componente eletta nell'ambito dei soci musicanti effettivi ed una nell'ambito dei soci sostenitori; le due componenti debbono essere di uguale consistenza numerica e confluire così a formare in modo paritario il Consiglio direttivo. Il Consiglio può cooptare come membri soci senza diritto di voto, in casi di particolari necessità.

3. Il Consiglio direttivo elegge al suo interno, a scrutinio segreto, il Presidente ed il Vicepresidente; il Consiglio può eleggere due vicepresidenti.

4. Le riunioni consiliari, convocate dal Presidente, sono valide se ad esse partecipano la metà più uno dei suoi membri ed il Consiglio delibera a maggioranza semplice; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Il Presidente ha inoltre l'obbligo di convocare il Consiglio dietro richiesta scritta di almeno un quinto dei suoi membri o del Capobanda.

5. Qualora un membro del Consiglio direttivo presenti le dimissioni e queste vengano accettate, è sostituito attingendo all'elenco dei non eletti della componente di appartenenza del dimissionario; qualora non ci siano non eletti, il Consiglio, a suo insindacabile giudizio, può cooptare un sostituto nella componente di appartenenza del dimissionario. La stessa procedura si applica in caso di morte di un membro del Consiglio.

6. Il Consiglio direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che lo Statuto o la legge riservano all'Assemblea, ed a tale scopo:

a) è investito dell'obbligo di redigere il bilancio di esercizio annuale riepilogativo delle operazioni comprese nel periodo 01.01 – 31.12 di ogni esercizio (nelle forme previste dalla legge per le dimensioni e struttura della associazione), di sottoporlo all'assemblea dei soci per la sua approvazione entro quattro mesi dalla chiusura

dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e di depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (se previsto dalle norme vigenti in relazione alle dimensioni e alla struttura dell'associazione).

b) propone all'Assemblea l'approvazione dei regolamenti, delle modifiche dello Statuto o l'approvazione di un nuovo Statuto;

c) ha l'obbligo di recepire le decisioni del Collegio dei probiviri riguardo all'esclusione o alla reintegrazione dei soci relativamente ai ruoli da loro rivestiti ;

d) potrà redigere ed approvare un regolamento esecutivo di funzionamento per disciplinare l'attività dell'associazione, comprendente la facoltà di nominare commissioni consiliari aperte anche al contributo di soci esterni a tale organo;

e) ha facoltà di avvalersi collaboratori esterni sia per specificità di competenze che per organizzazione di manifestazioni. I membri delle commissioni e i collaboratori esterni hanno funzioni consultive;

f) sovrintende alla tenuta del registro dei verbali delle proprie sedute e di quelle dell'Assemblea curati dal Segretario;

g) ai membri del Consiglio direttivo è attribuito il potere di rappresentanza generale.

7. Ogni membro del Consiglio che non partecipi alle sue riunioni, senza dare comunicazione di giusta causa, per tre sedute consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso, con deliberazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e sostituito nel modo previsto dal comma 5 in caso di dimissioni.

8. Il Consiglio direttivo deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del CTS a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

IL PRESIDENTE

Articolo 10 (Presidente)

1. Il Presidente, ed in caso di sua assenza o impedimento il vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 9; con esso condivide la durata del mandato ed assume la presidenza appena è avvenuta la sua elezione.

3. Sono di competenza del Presidente le seguenti mansioni:

a) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo, fissandone l'ordine del giorno;

b) dare esecuzione alle delibere del Consiglio e dell'Assemblea dei soci;

c) curare il buon andamento della società, nonché i rapporti con Istituzioni, Enti ed altre associazioni.

8. Il Presidente, il Segretario e l'Economo costituiscono il Comitato esecutivo che può compiere, in caso di urgenza, tutti gli atti indifferibili di competenza del Consiglio di cui sarà preso atto dal Consiglio direttivo nella prima riunione successiva alla loro

adozione.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 11 (Collegio dei probiviri)

1. Il Collegio dei probiviri garantisce il rispetto degli scopi e dello spirito dell'associazione; è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea di tutti i soci con mandato di durata uguale agli altri organi sociali.
2. Il Collegio si riunisce di propria iniziativa, almeno una volta all'anno entro i termini per l'approvazione del bilancio o rendiconto per cassa e comunque prima della convocazione dell'Assemblea dei soci.
3. I membri del Collegio dei probiviri deliberano a maggioranza ed hanno facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio direttivo, senza diritto di voto. Per ogni seduta è redatto un verbale, conservato dal Segretario dell'associazione e da lui redatto se lo richiede il Collegio stesso.
4. Il Collegio dei probiviri si pronuncia sia di propria iniziativa sia dietro richiesta del Consiglio direttivo o dell'Assemblea dei soci sulla perdita della qualità di socio in seguito ai fatti di cui al comma 3 dell'articolo 6 e nei seguenti casi:
 - a) comportamenti od atti non confacenti alle leggi vigenti, alle regole statutarie, ai regolamenti sociali ed alle consuetudini del vivere civile;
 - b) comportamenti non idonei a garantire il buon andamento e l'immagine dell'associazione;
 - c) uso dell'associazione o delle sue cose per fini non istituzionali.
5. Il Collegio ha facoltà di proporre al Consiglio direttivo l'ammonizione ovvero, nei casi più gravi o di reiterazione delle condotte, l'esclusione dai ruoli sociali; il procedimento si conclude nel più breve tempo possibile.
6. Prima di deliberare i provvedimenti di cui al comma 5, il Collegio può decidere, a suo insindacabile giudizio, di ascoltare il socio interessato senza interruzione della procedura nel caso in cui non si presenti.
7. In ogni caso di esclusione, l'escluso può fare domanda di reintegrazione non prima di un anno dal provvedimento di esclusione ed è riammesso previo parere insindacabile del Collegio dei probiviri che verifica la cessazione dei comportamenti che hanno dato luogo all'esclusione e, se ritenuto opportuno, dopo la riparazione degli eventuali danni.

IL CAPOBANDA

Articolo 12 (Capobanda ed assemblea dei muscanti)

1. Il Capobanda rappresenta l'elemento di collegamento fra il corpo musicale, il

Maestro direttore ed il Consiglio direttivo e collabora con il Maestro direttore alla gestione degli aspetti tecnico-musicali dell'attività sociale, provvedendo anche alla direzione di alcune esecuzioni musicali.

2. Il Capobanda è eletto dai soci musicanti effettivi ed emeriti in concomitanza con le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo.

3. Per il suo ruolo, il Capobanda deve essere scelto fra i soci musicanti effettivi più idonei a ricoprire tale incarico, sentito il parere del Capobanda uscente e del Maestro direttore, che in occasione della convocazione delle elezioni sono invitati ad esplicitare i loro suggerimenti per le candidature a Capobanda.

4. Il Capobanda ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo e di richiederne la convocazione per discutere di argomenti urgenti strettamente inerenti al suo ruolo ed ai problemi che possono sorgere intorno all'attività del corpo musicale.

5. Considerate le competenze musicali ed organizzative che il ruolo richiede, il candidato che riceve un numero di consensi immediatamente inferiore al Capobanda ricopre il ruolo di vice-capobanda e ne assume le funzioni in caso di assenza del Capobanda e quando sia impossibilitato a svolgere il proprio ruolo o sia dimissionario.

6. Il Capobanda, concertando la propria iniziativa con quella del Consiglio direttivo, ha facoltà di indire l'Assemblea dei musicanti di cui fanno parte tutti i soci musicanti effettivi ed emeriti.

7. L'Assemblea dei musicanti, presieduta dal Capobanda, può essere convocata qualora si renda necessario discutere ed esprimere pareri, riguardo a problematiche di esclusivo interesse del corpo musicale, come la stesura dei programmi di attività e per la consultazione per la nomina del Maestro direttore.

8. Le indicazioni espresse dall'Assemblea dei musicanti sono vincolanti per il Consiglio direttivo, qualora non esulino dal campo della gestione del corpo musicale dell'associazione e non comportino oneri non previsti dai documenti contabili.

INCARICHI DIRETTIVI

IL SEGRETARIO

Articolo 13 (Segretario)

1. Il Segretario è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri membri, sentito il parere del Presidente.

2. Sono di competenza del Segretario le seguenti mansioni:

a) partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio direttivo

- redigendone il verbale e del Collegio dei probiviri quando richiesto per la redazione del verbale;
- b) curare la conservazione dei verbali del Consiglio, dell'Assemblea e del Collegio dei probiviri;
 - c) curare il protocollo della corrispondenza e l'archivio dei documenti dell'associazione;
 - d) redigere e aggiornare annualmente entro i termini per l'approvazione del bilancio o rendiconto per cassa il registro dei soci nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati e il libro degli inventari;
 - e) controllare a scadenza almeno trimestrale l'andamento finanziario dell'associazione insieme all'economo;
 - f) coadiuvare il Presidente nel dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci, nonché nella gestione di tutti gli aspetti della vita associativa.

3. Il Segretario ha facoltà di proporre al Consiglio direttivo la costituzione di un ufficio di segreteria, del quale è responsabile.

L'ECONOMO O DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Articolo 14

(Economo o Direttore amministrativo)

1. L'economo o Direttore amministrativo è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri membri, in funzione di specifiche competenze, ed è il custode e responsabile della cassa sociale.
2. Sono di competenza dell'Economo o Direttore amministrativo le seguenti mansioni:
 - a) partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo;
 - b) riscuotere le somme versate a favore dell'associazione e provvedere al pagamento delle somme a carico della stessa;
 - c) provvedere alla registrazione dei depositi bancari per i quali deposita la firma per conto dell'associazione, insieme al Presidente (con facoltà di firma anche disgiunta);
 - d) tenere la contabilità dell'associazione, conformemente alle disposizioni vigenti ed alle linee ricevute dal Consiglio direttivo;
 - e) redigere annualmente il rendiconto per cassa redatto in conformità alla modulistica definita ai sensi delle leggi vigenti, lo stato patrimoniale ed il bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo e dell'Assemblea; fino a che il Consiglio direttivo non ha approvato tali documenti egli ne è il responsabile;
 - f) prendere contatti almeno trimestralmente con il Segretario per verificare l'andamento dei conti dell'associazione;
 - g) sospendere l'esecuzione delle deliberazioni per le quali non risulti copertura finanziaria, rinviandole in discussione all'organo che le ha adottate.
3. L'Economo ha facoltà di proporre al Consiglio direttivo la costituzione di un ufficio di economato, del quale è il responsabile.
4. L'Economo che è scaduto d'ufficio o che si dimetta prima del compimento del proprio mandato non viene meno alle proprie responsabilità finché non siano stati

approvati l'ultimo rendiconto per cassa e lo stato patrimoniale.

INCARICHI OPERATIVI

IL MAESTRO DIRETTORE

Articolo 15 (Maestro direttore)

1. Il Maestro direttore deve essere persona dalle competenze tecniche e dalle facoltà personali tali da renderlo in grado di promuovere e dirigere l'attività del corpo musicale, curandone la formazione anche degli allievi, le esecuzioni musicali ed i progetti culturali.
2. Il Maestro direttore è nominato dal Consiglio direttivo, sentito il parere del Capobanda quale portavoce dell'assemblea dei musicanti; con le stesse modalità può essere revocata la sua nomina, previo preavviso di almeno trenta giorni.
3. Nel caso che egli intenda rinunciare al proprio incarico è tenuto a dare un preavviso di almeno trenta giorni.

L'ARCHIVISTA

Articolo 16 (Archivista)

1. L'Archivista è nominato dal Consiglio direttivo, nell'ambito dei soci musicanti effettivi od emeriti ed il suo mandato coincide con quello del Consiglio direttivo.
2. L'Archivista:
 - a) è il responsabile della conservazione e dell'uso dell'archivio musicale, in modo da poterne garantire una fruizione confacente alle necessità del Maestro direttore, del Capobanda e dell'intero corpo musicale;
 - b) può partecipare con parere consultivo alle riunioni del Consiglio direttivo.

IL CUSTODE

Articolo 17 (Custode)

1. Il Custode è nominato dal Consiglio direttivo.
2. Il Custode:
 - a) custodisce i locali dell'associazione provvedendo alla pulizia e manutenzione ordinaria;
 - b) cura l'allestimento dell'attività musicale e lo svolgimento di tutte le attività dell'associazione, collaborando con il Consiglio direttivo;
 - c) può partecipare con parere consultivo alle riunioni del Consiglio direttivo.

IL RINNOVO DEGLI ORGANI E DEGLI INCARICHI

Articolo 18 (Rinnovo degli organi)

1. Ogni tre anni l'Assemblea dei soci provvede al rinnovo degli organi dell'associazione e precisamente:
A) del Consiglio direttivo;
B) del Collegio dei probiviri.
2. In caso di parità di voti nell'elezione degli organi di cui al comma 1, è eletto il più anziano d'età.
3. Il Capobanda è eletto ai sensi degli articoli 12 e 21 ed è rinnovato ogni tre anni in occasione dell'Assemblea dei soci di cui al comma 1.
4. Il mandato degli incarichi operativi coincide con quello del Consiglio direttivo che provvede ad affidarli ai sensi del presente Statuto.

Articolo 19 (Commissione elettorale)

1. Il Consiglio direttivo, giunto alla propria scadenza, costituirà una commissione elettorale, potendosi avvalere anche di soci e/o collaboratori esterni, al fine di prendere i necessari contatti per la stesura delle liste dei candidati per il rinnovo degli organi, che deve avvenire entro i tre mesi successivi alla propria scadenza, dopo che sia stato approvato l'ultimo bilancio o rendiconto per cassa.
2. Si ribadisce comunque che, al di là delle candidature avanzate, tutti i soci sono eleggibili, nei modi previsti dal presente Statuto.
3. Per la candidatura del Capobanda è necessario il parere favorevole del Capobanda uscente e del Maestro direttore.

Articolo 20 (Seggio elettorale)

1. Entro i primi quattro mesi dell'anno successivo alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo, l'Assemblea dei soci è convocata per provvedere al rinnovo degli organi; viene costituito un seggio elettorale composto da un presidente e due scrutatori, eletti nell'ambito dell'Assemblea stessa, fra i soci che non siano candidati per quell'elezione o che non siano membri uscenti da organi od incarichi.
2. Le operazioni di voto dei soci devono potersi svolgere in un arco di tempo compreso tra le 2 e le 8 ore; il Consiglio direttivo uscente ha facoltà di determinare la durata delle operazioni di voto all'atto della convocazione dell'Assemblea dei soci.

3. Il presidente del seggio elettorale ha l'obbligo di convocare il Consiglio direttivo, il Capobanda ed il Collegio dei probiviri entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati, assumendo la presidenza dell'adunanza finché non sia stato eletto il Presidente dell'associazione, il quale insediandosi provvederà alla prosecuzione dei lavori della seduta.

4. In caso che il Consiglio direttivo non riesca ad esprimere un Presidente, o che più della metà dei suoi membri siano dimissionari, o interessati da un provvedimento del Collegio dei probiviri uscente, lo stesso è da considerarsi decaduto ed in tale condizione dovrà essere convocata, entro trenta giorni, un'Assemblea dei soci straordinaria per provvedere al rinnovo degli organi sociali.

5. Se il Consiglio direttivo uscente non procede alla convocazione dell'Assemblea straordinaria del comma 4, provvede il presidente del seggio elettorale di cui al comma 3 ovvero, in difetto, un decimo degli associati; in quest'ultimo caso l'Assemblea può eleggere un nuovo presidente del seggio elettorale.

6. Dalla data di convocazione dell'Assemblea per il rinnovo e fino all'entrata in carica del nuovo Consiglio direttivo e del nuovo Collegio dei probiviri sono prorogati quelli uscenti solo per il compimento di atti di ordinaria amministrazione, di loro competenza, urgenti e indifferibili che saranno ratificati dai nuovi organi eletti come primo loro adempimento dopo l'insediamento. Non si applica questo comma al Consiglio direttivo quando l'Assemblea è convocata per la sfiducia ad esso prevista dall'articolo 8, comma 9.

Articolo 21 (Liste elettorali separate)

1. I soci musicanti effettivi ed emeriti, che per la loro attività sono profondi conoscitori delle problematiche inerenti al corpo musicale bandistico, votano per il rinnovo del Consiglio direttivo nella sua componente soci musicanti e soci sostenitori, e votano anche per il Capobanda e per il rinnovo del Collegio dei probiviri.

2. I soci sostenitori ed onorari votano solo per il rinnovo del Consiglio direttivo nella componente soci sostenitori e per il rinnovo del Collegio dei probiviri.

3. E' facoltà del Consiglio direttivo, per semplificare le operazioni di voto, formare le seguenti liste elettorali:

- a) musicanti effettivi e Capobanda;
- b) soci sostenitori per l'elezione del Consiglio direttivo;
- c) Collegio dei probiviri.

4. Le tre votazioni avverranno su schede separate e di colore diverso.

EVENTUALITÀ DELLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ E DELLO SCIoglimento

Articolo 22

(Sospensione e scioglimento dell'associazione)

1. In caso di sospensione dell'attività bandistica, e più in generale delle attività sociali, dovrà essere redatto a cura del Presidente, dell'economo o di chiunque interessato al mantenimento del patrimonio sociale un accurato inventario dello stesso patrimonio sociale, che verrà affidato ad un Collegio di amministratori fiduciari (non inferiore ai tre membri) nominato dall'Assemblea dei soci al momento della presa d'atto della necessità di sospensione dell'attività; tali fiduciari sono da scegliere preferibilmente fra i soci della filarmonica, nella ragione di due soci musicanti ed un socio sostenitore.

2. Precipuo compito del collegio degli amministratori fiduciari, per la cui elezione non esistono clausole ostative se non quelle di risiedere nel comune di Terranuova Bracciolini e non aver riportato condanne penali, è la conservazione del patrimonio sociale, senza peraltro poter disporre della proprietà. I fiduciari non dispongono della facoltà di alienazione di alcun bene della società ed il patrimonio sociale dovrà essere riconsegnato agli organi dell'associazione qualora sia possibile riprendere l'attività.

3. L'associazione si scioglie per decisione unanime dell'Assemblea dei soci e nei seguenti casi:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi (art 27 CC);
- b) per le altre cause di cui all'articolo 27 del codice civile e dalla normativa sugli ETS.

4. In caso che venga deliberato lo scioglimento dell'associazione, i fiduciari hanno l'obbligo di devolvere il patrimonio sociale ad associazione od Ente del Terzo Settore che condivida le finalità istituzionali della filarmonica, purché essa non operi contro la legge e la morale pubblica ed agisca nell'interesse della crescita culturale e sociale di tutta la comunità di Terranuova Bracciolini, previo parere di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 177 o altro previsto dalla normativa in vigore, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 23 (Norma finale)

1. Al presente statuto viene allegata copia dello stemma della Società Filarmonica Giuseppe Verdi di Terranuova B.ni, così come descritto all'articolo 1.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice civile ed alle leggi in materia di ETS. Similmente, gli adeguamenti alle disposizioni legislative verranno recepiti ed attuati automaticamente alla loro entrata in vigore.

3. Ottenuta l'approvazione dell'Assemblea (ai sensi del preesistente Statuto del 1998), il presente atto viene registrato come scrittura privata presso l'ufficio del

Registro.

4. Il Consiglio direttivo cura l'iscrizione dell'Associazione al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e da quel momento tutto il presente statuto disciplina status e modalità di attività della Società Filarmonica Giuseppe Verdi APS di Terranuova Bracciolini, sostituendo ogni altro documento preesistente.

Art. 24
(Norme transitorie)

1. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 la Società Filarmonica Giuseppe Verdi è regolata dalle norme vigenti in materia ai sensi dell'articolo 101 del medesimo d.lgs. 117/2017.

2. Salvo che per le parti inerenti all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore e conseguentemente alla qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS) , il presente Statuto entra in vigore un mese dopo la sua approvazione ai sensi dell'articolo 23.

APPROVAZIONI

Approvato all'unanimità dal Consiglio direttivo nella seduta del 30/06/2022.

F.to il Presidente


Massimiliano Rossinelli

Approvato all'unanimità dall'Assemblea dei soci ordinaria nella riunione, svoltasi in modalità telematica, in II convocazione il 3 luglio 2022

F.to il Presidente


Massimiliano Rossinelli

Se ne dispone la registrazione presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPAR UT MONTEVARCHI

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 743
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 02/07/2022 REGISTRATO IL 20/07/2022
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000743

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: RSSMSM62L25F656U ROSSINELLI MASSIMILIANO
ID. TELEMATICO: TZT22L000743000QH

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 90005060513

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- T000 ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:

ADEGUAMENTO DELLO STATUTO ALLE NUOVE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL CODICE DEL
TERZO SETTORE -

